

## MODIFICHE AL CODICE PENALE IN TEMA DI ABBANDONO DI ANIMALI

**Testo integrato** degli artt. 589-bis, 590-bis e 727 del codice penale, risultanti dalle modifiche apportate dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, in cui sono evidenziate in neretto le modifiche o le integrazioni. Al testo integrato segue una breve descrizione della modifica intervenuta per le parti di interesse.

### 589-bis

#### Omicidio stradale o nautico

1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. **La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte.**

2 Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica **ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto**, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Commi da 3 a 8 omissis

#### 1. FATTISPECIE DI CHI ABBANDONA UN ANIMALE DOMESTICO SU STRADA CHE PROVOCA UN INCIDENTE MORTALE

Con la modifica del comma 1, si estende l'applicazione della pena ivi prevista anche alla persona che ha abbandonato, su strada o nelle relative pertinenze, un animale domestico che ha provocato un incidente mortale.

Ai fini dell'applicazione di tale ipotesi si deve essere in presenza di alcune condizioni indicate dalla norma:

- L'animale abbandonato deve essere domestico;
- L'abbandono deve avvenire su una strada o nelle sue pertinenze<sup>1</sup>;
- La presenza dell'animale abbandonato, quindi privo di controllo, sulla strada o sua pertinenza, deve costituire la causa diretta dell'accadimento dell'incidente.

In merito al concetto di "animale domestico" si ritiene si debba far riferimento alla definizione di *animale da compagnia* contenuta nella Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1987, ratificata

<sup>1</sup> Le pertinenze sono quelle indicate nell'art. 24 del codice della strada.

con la legge n. 201/2010, che fa riferimento a "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia"<sup>2</sup>.

Occorre precisare che la norma, sebbene faccia riferimento all'abbandono di animali, non richiama la fattispecie prevista dall'art. 727 cp e, pertanto, non possono ritenersi applicabili all'ipotesi in argomento gli elementi caratteristici di quella fattispecie contravvenzionale<sup>3</sup>.

La formulazione generica della norma non consente di stabilire un limite temporale tra il momento in cui l'animale viene abbandonato e quello in cui avviene l'incidente. Pertanto, si ritiene che sia sufficiente dimostrare che l'abbandono è avvenuto su strada o su una sua pertinenza, a prescindere dalla circostanza che l'animale abbia vagato da solo per molto tempo prima di provocare l'incidente stradale.

## 2. AGGRAVANTE DELLO STATO DI ALTERAZIONE PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER IL REATO DI OMICIDIO STRADALE

La modifica del comma 2 ha lo scopo di coordinare la norma in conseguenza della modifica apportata all'art. 187 del cds che non prevede più lo stato di alterazione quale presupposto del reato.

Il legislatore, se da un lato ha ritenuto configurabile l'illecito di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope a prescindere dalla prova di un effettivo stato di alterazione, dall'altro ha mantenuto questa particolare condizione psicofisica quale presupposto per l'applicazione della circostanza aggravante dell'omicidio stradale. Per tale motivo, il comma 2 dell'art. 589-bis non contiene più il richiamo all'art. 187 cds.

Si sottolinea, pertanto, che a differenza di quanto previsto nell'art. 187 cds, ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dal comma 2, oltre all'assunzione della sostanza, occorre provare anche lo stato di alterazione del conducente che ha provocato l'incidente.

### 590-bis

#### Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime

1. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. **Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali.**

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica **ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla guida di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica**

<sup>2</sup> Per espressa previsione della legge n. 201/2010, tra gli animali di compagnia sono compresi quelli elencati nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabile ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e cioè, cani, gatti, furetti, invertebrati, pesci tropicali decorativi, anfibi e rettili, uccelli, roditori e conigli domestici.

<sup>3</sup> Ad esempio, si ritiene che l'art. 589-bis, comma 1, non possa essere applicato all'ipotesi in cui siano abbandonati animali non domestici ma che abbiano acquisito abitudini della cattività. Maggiori perplessità si nutrono, invece, in merito al soggetto agente della fattispecie: non è, infatti chiaro se, analogamente a quanto accade per il reato di cui all'art. 727 cp, il responsabile della condotta punita dall'art. 589-bis cp sia solo il proprietario o chiunque abbia per qualsiasi motivo la disponibilità dell'animale.

**o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.**

Commi da 3 a 9 omissis

Per le modifiche dell'art. 590-bis, essendo speculari a quelle dell'art. 589-bis, si rimanda al commento di quest'ultimo articolo.

Art. 727

Abbandono di animali

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. **Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.**

Comma 2 omissis

**3. All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.**

La modifica del comma 1 introduce un'aggravante del reato quando l'abbandono dell'animale avviene su strada o sue pertinenze.

L'aggravante in parola trova applicazione anche in caso di abbandono di animali che abbiano acquisito abitudine alla cattività.

Con l'aggiunta del comma 3, è stata introdotta la sanzione accessoria della sospensione della patente quando l'abbandono dell'animale sia stato attuato utilizzando un veicolo. Ai fini della configurazione di tale ipotesi, occorre dimostrare che l'utilizzo del veicolo sia stato effettivamente strumentale all'abbandono, non essendo sufficiente che l'autore del fatto sia sorpreso alla guida di un veicolo subito dopo averlo commesso. Quindi, l'ipotesi in esame potrebbe configurarsi, ad esempio, quando per raggiungere il luogo dell'abbandono, il trasporto dell'animale sul veicolo risulta determinante perché si trova in autostrada o in un luogo molto lontano dall'abitazione<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Sebbene la norma non faccia specifico riferimento alle procedure per l'applicazione della sospensione della patente, si ritengono applicabili quelle di cui all'art. 224 del codice della strada.